

NORME E TRIBUTI

ADEMPIMENTI FISCALI ■ Entro il 1° gennaio 2004 debutterà il documento elettronico che sarà archiviato solo in versione informatica


La fattura lascia la carta e passa in Rete

Per l'utilizzo ci vorrà il consenso della controparte - Andrà chiaro quando resta il supporto materiale

Destino segnato per la "vecchia" fattura su carta. Memo di 11 mesi e anche in Italia diventerà realtà la fattura online. È questo l'effetto delle regole in materia contenute nella direttiva 2001/115/Ce, che la nuova legge comunitaria — la 14 del 3 febbraio 2003 — ha deciso di recepire con un Digs che il Governo dovrà varare entro il 1° gennaio 2004.

Il provvedimento dovrà non solo introdurre norme che, per loro omogeneità nella UE, conferiscano la miglior leggibilità e uniformità ai documenti fiscali rilevanti ai fini Iva, ma anche ammettere ufficialmente in Italia la creazione di fatture elettroniche trasmissibili per via telematica e i archiviazione informatica di questi documenti, con l'abbandono totale del supporto cartaceo. Norme di dettaglio spetteranno anche dove "rimarrà" la fatturazione su carta ed è prevedibile che venga mantenuta, almeno come possibilità, nel commercio al minuto.


Nel complesso, sono in arrivo semplificazioni che consentiranno agli operatori commerciali di svuotare i loro archivi e al Fisco di compiere comunque i necessari controlli con il beneficio ulteriore di una maggior celerità.



Le regole in arrivo

Il MEMO
Quando alle modifiche del contenuto del documento, la direttiva prevede l'insediamento nella fattura della sola base imponibile per ciascuna aliquota, e non più, con il oggi prescritto dall'articolo 21, comma 2 Dpr 533/72, anche dei contributi e dei detrazimenti per la detrazione della base imponibile.

Archiavizzato. In stretta correlazione con le innovazioni sulla fatturazione elettronica, la direttiva europea ha previsto, inoltre, nuove procedure di conservazione e archiviazione dei documenti ricevuti. In un'ottica di decisa semplificazione delle procedure di fatturazione, mediante l'uso di strumenti elettronici, sarebbe stato anacronistico obbligare il soggetto passivo a conservare copia cartacea di tutti i documenti "fiscali", sia come prevedeva l'articolo 22, paragrafo 3, comma 21 e il seguente del Dpr 633/1972. Così il soggetto passivo d'imposta, a norma del riformato articolo 22, paragrafo 3 della direttiva Iva 77/388/Ce, avrà comunque la responsabilità di dover assicurare che la fattura venga "rilasciata", pur non essendo necessariamente te-



La legge Iva

I tempi dell'emissione

Le nuove regole di forma della fatturazione governano, coordinatamente con il dettato dell'articolo 21 del Dpr 633/72, che prevede ven-

Infatti, nonostante da tempo sia avvertita l'esigenza di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e fiscali del contribuente, la possibilità di Internet, ancora oggi non essere un regolamento specifico sulla scuola è emettere la fattura. L'articolo 21 del Dpr 633/72 ha introdotto la regola che, in caso di emissione del documento fiscale a so alla controparte, ma non si esprime circa le modalità di trasmissione, rimane per i sistemi di consegna *breve manu* o *per posta*.

Per le cessioni di beni per le quali la fattura può invece essere emessa successivamente, entro l'ultimo 15 del mese successivo. Questo è il caso della fatturazione differita.

Nella risoluzione 132/E del 28 maggio 1997, l'agenzia delle entrate aveva già accennato alla procedura elettronica di fatturazione, a condizione che i dati relativi all'operazione vengano materializzati in documenti supporti. Con l'effetto che — come a suo tempo sottolineato dal per l'emissione e il ricevimento della fattura fosse emessa entro i termini previsti dalla legge, Erario stati inoltre indicati gli adempimenti da rispettare per la

scelto il fondamentale caposaldo di riferimento per verificare quando i termini scaduti di adempimento decorrono. Secondo le disposizioni, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipula del contratto di vendita, contro partita e simili.

Anche in merito alla possibilità di archiviazione elettronica dei documenti contabili, il Dpr 533/72 ha introdotto la regola che, in caso di emissione del documento fiscale a so alla controparte, ma non si esprime circa le modalità di trasmissione, rimane per i sistemi di consegna *breve manu* o *per posta*.

Il momento di effettuazione dell'operazione, disciplinato dal citato articolo 6 del decreto Iva, contin-

transmissione elettronica. L'invisione della fattura si considererà oggi effettuata dal prestatore del servizio all'atto dell'emissione dei dati, l'emissione deve comunque già riconoscere la sostanziale legittimità dell'uso delle fatture, ma presuppone che le informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva vengano materializzate in documenti cartacei con lo stesso contenuto sia per l'emittente sia per il ricevente, e prescinde dalle diverse tecnologie utilizzate.

Luca Ferraroli